



Decreto Rettorale n. Oggetto: Regolamento in tema di promozione della nuova imprenditorialità, spin-off e start-up della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia */2023

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Direzione Generale

U.O.: Rapporti con le imprese e Trasferimento Tecnologico

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297, con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, lettera e);
- **VISTO** Regolamento MIUR D.M. n. 168 del 10 agosto 2011;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30 marzo 2022;
- **VISTA** la delibera del 29 marzo 2023 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento;
- **ATTESA** la necessità di procedere contestualmente all'istituzione della Commissione per il Trasferimento Tecnologico;

DECRETA

È emanato il Regolamento in tema di promozione della nuova imprenditorialità, spin-off e start-up della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, così come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

È istituita la Commissione per il Trasferimento Tecnologico della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, così come da Regolamento allegato.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO IN TEMA DI PROMOZIONE
DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ, SPIN-OFF
E START-UP DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA
SUPERIORE IUSS PAVIA**



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Sommario

I.	Preambolo.....	1
II.	Parte Generale	2
	Articolo 1 - Premesse e finalità.....	2
	Articolo 2 - Quadro normativo	2
	Articolo 3 - Commissione per il Trasferimento Tecnologico	3
	Articolo 4 - Definizioni	4
III.	Spin-off.....	5
	Articolo 5 - Definizione di Spin-off della Scuola	5
	Articolo 6 - Requisiti delle Spin-off della Scuola IUSS	5
IV.	Start-up.....	6
	Articolo 7 - Definizione di Start-up della Scuola.....	6
	Articolo 8 - Requisiti delle Start-up della Scuola IUSS.....	7
V.	Requisiti personali e sociali	8
	Articolo 9 - Requisiti e incompatibilità della partecipazione dei componenti della Faculty.....	8
	Articolo 10 - Requisiti in materia di assenza di conflitto di interessi	11
	Articolo 11 - Requisiti in materia di concorrenza sleale	11
	Articolo 12 - Requisiti in materia di compatibilità oraria	11
	Articolo 13 - Organi direttivi dell'Impresa	12
VI.	Costituzione e accreditamento	12
	Articolo 14 - Proposta di costituzione	12
	Articolo 15 - Proposta di accreditamento.....	12
	Articolo 16 - Piano di business e scheda sintetica	12
	Articolo 17 - Piano di agevolazioni.....	13
	Articolo 18 - Partecipazione della Scuola al capitale sociale	14
	Articolo 19 - Procedura di costituzione e accreditamento.....	14
VII.	Monitoraggio e status	15
	Articolo 20 - Monitoraggio.....	15
	Articolo 21 - Status di Spin-off o Start-up.....	17
VIII.	Disposizioni finali e transitorie.....	17
	Articolo 22 - Entrata in vigore.....	17
	Articolo 23 - Abrogazioni e regime transitorio	17

I. PREAMBOLO

La Scuola Universitaria Superiore IUSS, in conformità al proprio Statuto, “riconosce la propria responsabilità sociale nel promuovere e favorire azioni e iniziative per la valorizzazione delle competenze e dei risultati della ricerca e per consentirne la più ampia ricaduta culturale, sociale, etica, ambientale ed economica”; inoltre, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la Scuola promuove “la consapevolezza dell’impatto della conoscenza sulla società e sul suo progresso riconoscendo particolare valore alla sostenibilità per la tutela dell’ambiente e delle future generazioni”.

La generazione dell’impatto nella società è definitivamente considerato uno degli aspetti rilevanti per la valutazione delle attività di formazione di ricerca delle università. L’impatto misura gli effetti dei prodotti quindi non le pubblicazioni o i laureati, diplomati o dottori di ricerca, ma il loro effetto nella società. In genere gli effetti dipendono sia dalla loro qualità, sia dalle condizioni di contesto geografico e storico, quindi dalle condizioni economiche e sociali. Se nel passato l’impatto poteva conseguire da fenomeni spontanei e non era cercato e indirizzato istituzionalmente degli atenei, oggi occorre riconoscere un cambiamento paradigmatico che impone azioni programmate e mirate per favorire e documentare l’impatto come elemento che determina la responsabilità nella gestione dell’autonomia.

In quest’ottica, la Scuola intende mettere a punto, applicare e diffondere processi che selezionino e sviluppino i risultati della Scuola e dei partner al fine di perseguire processi di innovazione tecnologica, sociale e culturale generando valore mediante l’impatto per la società. Fra i percorsi per generare impatto, la Scuola ha introdotto attività di ricerca e di educazione sulla creazione di valore a favore di tutta la comunità universitaria, stimolando la tutela e la promozione delle attività di ricerca anche mediante fenomeni imprenditoriali quali spin-off e start-up.

La creazione di uno specifico ufficio dedicato al trasferimento di conoscenza ambisce, fra i suoi obiettivi, anche a supportare i team di futuri imprenditori che intendono trasformare la propria ricerca in un valore economico e, prima ancora, sociale.

In conformità al piano strategico della Scuola, il tema “Innovazione, Impatto, Valore” si propone di:

- completare la missione formativa e di ricerca della Scuola, promuovendo lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità universitaria e nei giovani laureati e dottori di ricerca, favorendo la creazione e il supporto di nuove attività di business originate dalla valorizzazione di conoscenze, di competenze e di risultati delle attività formative e di ricerca svolte nella Scuola;
- favorire il contatto delle persone e delle strutture della Scuola con il mondo produttivo e le istituzioni del territorio al fine di sostenere e valorizzare la ricerca scientifica e di diffondere nuove conoscenze e tecnologie innovative aventi positive ricadute sulla produzione di beni e servizi, sul benessere sociale e del territorio;
- favorire l’inserimento lavorativo dei giovani laureati, dottori di ricerca e ricercatori in uscita dalla Scuola, con particolare riferimento alla qualificazione rispetto al livello di preparazione.

Nell'ambito di tali iniziative strategiche, la Scuola intende promuovere attività e servizi per favorire e supportare l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali di successo, differenziando opportunamente le attività e i servizi di supporto a seconda delle diverse origini delle iniziative imprenditoriali.

II. PARTE GENERALE

Articolo 1 - PREMESSE E FINALITÀ

La Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (in seguito "**Scuola**"), in conformità all'art. 2 del proprio Statuto, "riconosce la propria responsabilità sociale nel promuovere e favorire azioni e iniziative per la valorizzazione delle competenze e dei risultati della ricerca e per consentirne la più ampia ricaduta culturale, sociale, etica, ambientale ed economica", anche mediante il sostegno a processi di "spin-off" e "start-up".

Il presente documento (di seguito "**Regolamento**") ha il duplice scopo di:

- delineare e sviluppare il tema "**Innovazione, Impatto, Valore**" quale elemento identitario della Scuola volto a creare valore con l'innovazione che deriva della ricerca e dell'educazione. Obiettivo del tema è la messa a punto, l'applicazione e la diffusione di processi che selezionino e sviluppino i risultati della Scuola al fine di perseguire processi di innovazione tecnologica, sociale e culturale generando valore mediante l'impatto per la società;
- costituire il **punto di riferimento strategico, operativo e procedurale per le proposte di costituzione e accreditamento di Spin-off**, recependo quanto disposto dal quadro normativo di riferimento, dando così attuazione alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999 e dal Decreto Ministeriale n.168 del 10 agosto 2011 del MIUR (oggi Ministero dell'Università e della Ricerca) concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

Articolo 2 - QUADRO NORMATIVO

Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni previste nelle seguenti fonti normative:

- D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori).
- L. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario).
- D.M. 10 agosto 2011, n. 168 (Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

Articolo 3 - COMMISSIONE PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Con il Decreto Rettorale che adotta per la prima volta questo Regolamento, viene istituita la Commissione per il Trasferimento Tecnologico della Scuola (di seguito, per brevità “**Commissione**”).

3.1. Composizione

La Commissione è composta dal Rettore, dal Direttore Generale, dal Responsabile del Knowledge Transfer Office (in seguito “**KTO**”) e dal Prorettore Delegato al Trasferimento Tecnologico o, se non nominato, dal Responsabile Trasferimento Tecnologico, i quali sono considerati membri di diritto, aventi diritto di voto in seno alla Commissione.

I membri di diritto possono individuare ulteriori membri, interni o esterni alla Scuola, che partecipino ad una o a più riunioni della Commissione: i membri aggiuntivi sono chiamati ad esprimere parere sulle proposte oggetto di delibera, senza però avere diritto di voto in seno alla Commissione.

3.2 Competenza

La Commissione è competente:

- a) sulle proposte di costituzione di imprese aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitarie della Scuola;
- b) sulle proposte di accreditamento di imprese aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitarie della Scuola;
- c) sulle proposte di brevettazione di invenzioni, modelli di utilità, varietà vegetali, che siano il risultato della ricerca svolta dalla Scuola o correlati alla ricerca stessa;
- d) sulle proposte di registrazione di marchi, disegni, modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, che siano il risultato della ricerca svolta dalla Scuola o correlati alla ricerca stessa;
- e) sulle proposte di protezione delle opere dell’ingegno di carattere creativo che siano il risultato della ricerca svolta dalla Scuola o correlati alla ricerca stessa;
- f) sulle proposte di acquisizione di diritti di proprietà intellettuale di terzi in favore delle attività di ricerca della Scuola;
- g) sulle proposte di cessione di diritti di proprietà intellettuale di titolarità della Scuola in favore di terzi.

3.3 Riunioni

La Commissione viene convocata dal Rettore o dal Responsabile del KTO, entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una proposta che preveda attività o decisioni di competenza della Commissione. La convocazione deve contenere indicazione specifica dell’oggetto della riunione, al fine di segnalare in maniera tempestiva eventuali incompatibilità.

Fra i membri della Commissione non possono esserci soggetti coinvolti direttamente nella proposta di cui alla convocazione. In caso di incompatibilità del Prorettore Delegato, questi sarà sostituito da altro Professore Ordinario nominato dal Rettore; in caso di incompatibilità del Responsabile del KTO, questi sarà sostituito da altro componente del KTO, individuato dal Direttore Generale.

La Commissione si riunisce entro trenta (30) giorni dalla data di convocazione e si considera validamente convocata in caso di presenza di tutti i componenti di diritto.

Il Rettore presiede la riunione e chiama uno dei membri ad assumere il ruolo di segretario verbalizzante.

3.4 Delibere

La Commissione per il Trasferimento Tecnologico delibera, sentito il parere della Commissione congiunta per il Trasferimento Tecnologico (JOTTO), a maggioranza dei suoi membri e, in caso di parità, delibera in conformità al voto del Rettore.

Avverso la delibera della Commissione è ammesso reclamo al Senato Accademico, il quale sarà chiamato a giudicare la legittimità formale della delibera, senza poter sindacare il merito della decisione assunta dalla Commissione.

Articolo 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento, si definiscono:

Alumni: gli allievi dei corsi ordinari, gli studenti dei percorsi di studio congiunti con altre università, i diplomati con titolo ottenuto da meno di tre (3) anni e i dottori di ricerca della Scuola con titolo ottenuto da meno di tre (3) anni che non abbiano in corso rapporti diversi che li qualifichino come componenti della Faculty.

Commissione: la Commissione per il Trasferimento Tecnologico della Scuola.

Faculty: il personale docente (strutturato e non strutturato) e tecnico-amministrativo; rientrano in questa categoria, ad esempio, tutti i professori (ordinari, associati, straordinari), i ricercatori, gli assegnisti, i borsisti, i dottorandi, i tecnologi, i dirigenti, il personale tecnico-amministrativo.

Impresa: la proposta imprenditoriale, sia essa una Spin-off o una Start-up.

KTO: l'ufficio della Scuola dedicato al trasferimento di conoscenza – in qualsiasi modo denominato – oggi individuato nell'Unità Organizzativa "Rapporti con le imprese e Trasferimento Tecnologico".

Proponenti: il gruppo di persone, costituito da Alumni e/o da un componente della Faculty, che propone l'idea imprenditoriale e che chiede l'accreditamento della Spin-off o della Start-up.

Regolamento: il presente regolamento in tema di promozione della nuova imprenditorialità, spin-off e start-up della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

Regolamento MIUR: Il Decreto Ministeriale n. 168 del 10 agosto 2011 del MIUR (oggi Ministero dell'Università e della Ricerca) concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

Scuola: Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia.

Spin-off: le spin-off accreditate della Scuola, ossia le nuove imprese innovative che nascono su iniziativa della Scuola o del personale della Scuola, strutturato e non (docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, tecnologi, personale tecnico-amministrativo, ecc.) e che basano il proprio business su beni e servizi innovativi ideati e sviluppati valorizzando le competenze personali e i risultati delle attività di ricerca svolte nella Scuola.

Start-up: le start-up accreditate della Scuola, ossia le nuove imprese innovative che nascono su iniziativa di studenti, laureati o dottori di ricerca della Scuola e che basano il proprio business su beni e servizi innovativi ideati e sviluppati valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante il proprio percorso formativo nella Scuola.

III. SPIN-OFF

Articolo 5 - DEFINIZIONE DI SPIN-OFF DELLA SCUOLA

In conformità al Regolamento MIUR e al D.Lgs. 297/1999, vengono considerate come Spin-off della Scuola le società:

- costituite su iniziativa della Scuola e/o di uno o più componenti della Faculty;
- sostenute dalla Scuola e/o dai componenti della Faculty, intendendosi tale sostegno sia in termini di partecipazione al capitale sociale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale attraverso l'impiego di know-how e competenze generate in un contesto di ricerca;
- finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ottenuti nella Scuola, ovvero aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi innovativi ad essi collegati e/o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati con il contributo determinante delle risorse di ricerca della Scuola;
- approvate dal Senato Accademico con delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza, a seguito della procedura di costituzione e accreditamento (per le nuove società) o di accreditamento (per le società già costituite).

Le Spin-off della Scuola, si distinguono in:

- **Spin-off partecipate:** le Spin-off costituite e partecipate da componenti della Faculty e direttamente, a livello di capitale sociale, anche dalla Scuola o da altro soggetto individuato dalla Scuola per la gestione delle partecipazioni alle Spin-off;
- **Spin-off non partecipate:** le Spin-off costituite e partecipate da componenti della Faculty e non partecipate dalla Scuola o da altro soggetto individuato dalla stessa per la gestione delle partecipazioni alle Spin-off.

Anche le spin-off già costituite possono rientrare a far parte delle Spin-off della Scuola, qualora rispettino i requisiti previsti da questo Regolamento e seguano l'opportuna procedura di accreditamento.

Articolo 6 - REQUISITI DELLE SPIN-OFF DELLA SCUOLA IUSS

Sono requisiti necessari per essere accreditate come Spin-off della Scuola:

- a) **Nuova costituzione:** l'impresa deve essere di nuova costituzione, o comunque non costituita da più di due (2) anni;
- b) **Finalità di lucro:** la mission della Spin-off deve essere il perseguimento di un beneficio economico (profitto);



- c) **Obiettivi di valorizzazione:** l'attività e gli obiettivi della Spin-off devono essere chiaramente riconducibili alla valorizzazione economica di risultati di ricerca della Scuola, devono favorire l'attività di ricerca della Scuola e non essere in diretta concorrenza con le attività della Scuola e delle sue strutture, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382;
- d) **Piano imprenditoriale:** il piano di business della Spin-off deve essere chiaramente identificato, credibile e realizzabile, in particolare dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del team proponente, della redditività del mercato di riferimento, della disponibilità delle risorse produttive (umane, strumentali, finanziarie, know-how, proprietà intellettuale);
- e) **Rapporto con la Scuola:** deve essere chiaramente definito e regolato il rapporto tra la società Spin-off e la Scuola (e le sue strutture), dal punto di vista della messa a disposizione di spazi, attrezzature, know-how, risultati di ricerca, risorse, titoli di proprietà intellettuale, marchio, ecc.;
- f) **Assenza di incompatibilità:** devono essere rispettati i requisiti e incompatibilità della partecipazione dei componenti della Faculty alle Spin-off;
- g) **Assenza di conflitto di interessi:** devono essere rispettati i requisiti relativi al conflitto di interesse dei componenti della Faculty partecipanti alla Spin-off con le attività svolte per la Scuola;
- h) **Divieto di concorrenza sleale:** devono essere rispettati i requisiti relativi alla concorrenza della Spin-off nei confronti delle attività della Scuola;
- i) **Composizione dell'organo direttivo:** in caso di richiesta della Scuola di nomina di uno dei membri dell'organo di governo della Spin-off, devono essere rispettati i requisiti previsti per la nomina dei componenti dell'organo amministrativo della Spin-off;
- j) **Partecipazione:** solo in caso di partecipazione della Scuola al capitale sociale, devono essere rispettati i requisiti previsti per la partecipazione al capitale della Spin-off.

IV. START-UP

Articolo 7 - DEFINIZIONE DI START-UP DELLA SCUOLA

In conformità al Regolamento MIUR e al D.Lgs. 297/1999, vengono considerate come Stat-up della Scuola le società:

- costituite su iniziativa di uno o più Alumni;
- sostenute dalla Scuola e/o dagli Alumni, intendendosi tale sostegno sia in termini di partecipazione al capitale sociale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale attraverso l'impiego di know-how e competenze generate in un contesto di ricerca;
- finalizzate all'utilizzazione industriale di beni e servizi innovativi ideati e sviluppati valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite durante il proprio percorso formativo nella Scuola;

- approvate dal Senato Accademico con delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza, a seguito della procedura di costituzione e accreditamento (per le nuove società) o di accreditamento (per le società già costituite).

Le Start-up della Scuola, si distinguono in:

- **Start-up partecipate:** le Start-up costituite e partecipate da Alumni e direttamente, a livello di capitale sociale, anche dalla Scuola o da altro soggetto individuato dalla Scuola per la gestione delle partecipazioni alle Start-up;
- **Start-up non partecipate:** le Start-up costituite e partecipate da Alumni e non partecipate dalla Scuola o da altro soggetto individuato dalla stessa per la gestione delle partecipazioni alle Start-up.

Anche le start-up già costituite possono rientrare a far parte delle Start-up della Scuola, qualora rispettino i requisiti previsti da questo Regolamento e seguano l'opportuna procedura di accreditamento.

Articolo 8 - REQUISITI DELLE START-UP DELLA SCUOLA IUSS

Sono requisiti necessari per essere accreditate come Start-up della Scuola:

- k) **Nuova costituzione:** l'impresa deve essere di nuova costituzione, e comunque non costituita da più di due (2) anni;
- l) **Finalità di lucro:** la mission della Start-up deve essere il perseguimento di un beneficio economico (profitto);
- m) **Obiettivi di valorizzazione:** l'attività e gli obiettivi della Start-up devono essere chiaramente riconducibili alle competenze acquisite durante il percorso formativo all'interno della Scuola e non essere in diretta concorrenza con le attività della Scuola e delle sue strutture, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382;
- n) **Piano imprenditoriale:** il piano imprenditoriale della Start-up deve essere chiaramente identificato, credibile e realizzabile, in particolare dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del team proponente, della redditività del mercato di riferimento, della disponibilità delle risorse produttive (umane, strumentali, finanziarie, know-how, proprietà intellettuale);
- o) **Rapporto con la Scuola:** deve essere chiaramente definito e regolato il rapporto tra la società Start-up e la Scuola (e le sue strutture), dal punto di vista della messa a disposizione di spazi, attrezzature, know-how, risultati di ricerca, risorse, titoli di proprietà intellettuale, marchio, ecc.;
- p) **Divieto di concorrenza sleale:** devono essere rispettati i requisiti relativi alla concorrenza della Start-up nei confronti delle attività della Scuola;
- q) **Composizione dell'organo direttivo:** in caso di richiesta della Scuola di nomina di uno dei membri dell'organo di governo della Start-up, devono essere rispettati i requisiti previsti per la nomina dei componenti dell'organo amministrativo della Start-up;

- r) **Partecipazione:** solo in caso di partecipazione della Scuola al capitale sociale, devono essere rispettati i requisiti previsti per la partecipazione al capitale della Start-up.

V. REQUISITI PERSONALI E SOCIALI

Articolo 9 - REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI DELLA FACULTY

Si definiscono situazioni di incompatibilità tutte le casistiche in cui il componente della Faculty – quale dipendente pubblico o comunque soggetto retribuito dalla Scuola o legato alla Scuola da rapporto di lavoro e/o di ricerca – svolgendo attività retribuita o non retribuita per la Spin-off o per altro soggetto diverso dalla Scuola, tenda a pregiudicare l'interesse del buon andamento della Scuola.

Ferme le incompatibilità inderogabili previste per legge, per la definizione e disciplina dei requisiti e incompatibilità della partecipazione dei componenti della Faculty alle Spin-off si rimanda all'apposito regolamento della Scuola che disciplina le incompatibilità del personale ricercatore e docente e il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte di docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

9.1 *Incompatibilità assolute*

Salvo diversi limiti più stringenti, si considerano assolutamente incompatibili con l'assunzione di cariche direttive, gestionali, o di controllo nelle Spin-off e Start-up, i soggetti che rivestono all'interno della Scuola l'incarico di:

- a) Rettore;
- b) Prorettore;
- c) componente del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza;
- d) membro del Senato Accademico;
- e) Preside;
- f) componente della Commissione per il Trasferimento Tecnologico.

In deroga a quanto precede, è ammessa la nomina di un soggetto che riveste l'incarico di Preside, quale componente del consiglio di amministrazione (o di altro organo collegiale) di una Spin-off o Start-up – delle quali non sia né socio né proponente – su designazione della Scuola in qualità di consigliere indipendente del consiglio di amministrazione.

9.2 *Incompatibilità relativa*

Salvo diversi limiti più stringenti, si considerano incompatibili con l'assunzione di cariche direttive, gestionali, o di controllo nelle Spin-off e Start-up, i soggetti che rivestono all'interno della Scuola l'incarico di dirigente o che sono assunti con inquadramento di tecnologo o personale tecnico-amministrativo.

In deroga a quanto precede, è ammessa la nomina quale componente nominato dalla Scuola del consiglio di amministrazione (o di altro organo collegiale) di una Spin-off o Start-up di un dirigente, di un tecnologo, o di un membro del personale tecnico-amministrativo, in qualità di consigliere indipendente, previa autorizzazione deliberata dal Consiglio Direttivo e di

Sorveglianza, il quale assumerà preliminarmente il parere della Commissione per il Trasferimento Tecnologico.

9.3 *Professori e ricercatori in regime di tempo pieno*

Ferme le incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti della Scuola relativi ai professori e ai ricercatori, nonché le incompatibilità assolute richiamate dal Regolamento, i professori e i ricercatori in regime di tempo pieno possono essere autorizzati a partecipare attivamente in una Spin-off (ossia con ruoli operativi o gestionali) ottenendo dal Rettore l'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, previa verifica di assenza di conflitti di interesse e concorrenza con le attività svolte dalla Scuola.

La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di cinque (5) anni dalla data di accreditamento. In tale periodo è ammessa la possibilità di detenere quote di controllo in società Spin-off. Trascorso tale termine è possibile mantenere il ruolo di socio di minoranza, ma non cariche gestionali operative o direttive nell'ambito della società.

È ammessa remunerazione dei professori e dei ricercatori, per le attività svolte in favore della Spin-off, nei limiti previsti dai regolamenti in materia, ma non è ammessa l'assunzione di rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, né l'apertura di partita I.V.A.

L'eventuale perdita dell'accreditamento da parte della Spin-off determina la cessazione immediata degli incarichi extraistituzionali eventualmente autorizzati.

9.4 *Professori e ricercatori in regime di tempo definito*

Ferme le incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti della Scuola relativi ai professori e ai ricercatori, nonché le incompatibilità assolute richiamate dal Regolamento, i professori e i ricercatori in regime di tempo definito possono essere autorizzati a partecipare attivamente in una Spin-off (ossia con ruoli operativi o gestionali) ottenendo dal Rettore l'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, previa verifica di assenza di conflitti di interesse e concorrenza con le attività svolte dalla Scuola.

La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di cinque (5) anni dalla data di accreditamento. Trascorso tale termine è possibile mantenere il ruolo di socio, ma non cariche gestionali operative o direttive nell'ambito della società.

È ammessa remunerazione dei professori e dei ricercatori, per le attività svolte in favore della Spin-off, nei limiti previsti dai regolamenti in materia, ma non è ammessa l'assunzione di rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.

L'eventuale perdita dell'accreditamento da parte della Spin-off determina la cessazione immediata degli incarichi extraistituzionali eventualmente autorizzati.

9.5 *Assegnisti di ricerca*

Ferme le incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti della Scuola relativi agli assegni di ricerca, nonché le incompatibilità assolute richiamate dal Regolamento, gli assegnisti di ricerca possono essere autorizzati a partecipare attivamente in una Spin-off (ossia con ruoli operativi o gestionali) ottenendo dal Rettore l'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, previo parere favorevole del referente scientifico dell'assegno.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica di assenza di conflitti di interesse e concorrenza con le attività svolte dalla Scuola, nonché alla verifica che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi l'attività accademica, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di assegni attivati nell'ambito di specifici progetti di ricerca competitiva.

La durata massima temporale per la quale è ammesso l'esercizio di attività nell'ambito delle società Spin-off è di cinque (5) anni dalla data di accreditamento. Trascorso tale termine è possibile mantenere il ruolo di socio, ma non cariche gestionali operative o direttive nell'ambito della società.

È ammessa remunerazione dei degli assegnisti, per le attività svolte in favore della Spin-off, nei limiti previsti dai regolamenti in materia, ma non è ammessa l'assunzione di rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.

L'eventuale perdita dell'accreditamento da parte della Spin-off determina la cessazione immediata degli incarichi extraistituzionali eventualmente autorizzati.

9.6 Dottorandi

Ferme le incompatibilità previste dalla legge, i dottorandi di ricerca possono essere autorizzati a partecipare attivamente in una Spin-off (ossia con ruoli operativi, gestionali o direttivi) ottenendo dal Consiglio di Classe specifica autorizzazione, previo parere favorevole del supervisore.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica di assenza di conflitti di interesse e concorrenza con le attività svolte dalla Scuola, nonché alla verifica che l'attività ulteriore rispetto all'attività di ricerca dottorale non pregiudichi l'attività accademica, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore in caso di borse attivate nell'ambito di specifici progetti di ricerca cofinanziata.

L'eventuale perdita dell'accreditamento da parte della Spin-off determina la cessazione immediata degli incarichi extraistituzionali eventualmente autorizzati.

9.7 Personale tecnico-amministrativo e tecnologi a tempo pieno

Ferme le incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti della Scuola relativi al personale tecnico-amministrativo, nonché le incompatibilità assolute richiamate dal Regolamento, il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la Scuola in regime di tempo pieno non può assumere incarichi gestionali o direttivi in una Spin-off, salvo che l'incarico non sia deliberato – in conformità ai regolamenti rilevanti – in qualità di componente dell'organo di amministrazione nominato dalla Scuola.

Lo svolgimento di incarichi operativi all'interno della Spin-off è consentito, con i limiti e le modalità previsti dal Regolamento e dai regolamenti in materia, ottenendo autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali dal dirigente competente, previa verifica di assenza di conflitti di interesse e concorrenza con le attività svolte dalla Scuola.

È ammessa remunerazione del personale tecnico-amministrativo, per le attività svolte in favore della Spin-off, nei limiti previsti dai regolamenti in materia, ma non è ammessa l'assunzione di rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, né l'apertura di partita I.V.A..

L'eventuale perdita dell'accreditamento da parte della Spin-off determina la cessazione immediata degli incarichi extraistituzionali eventualmente autorizzati.

9.8 *Personale tecnico-amministrativo e tecnologi a tempo parziale*

Ferme le incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti della Scuola relativi al personale tecnico-amministrativo, nonché le incompatibilità assolute richiamate dal Regolamento, il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la Scuola in regime di tempo parziale può assumere incarichi gestionali o direttivi in una Spin-off, nel rispetto dei limiti orari previsti per l'attività a tempo pieno, così non potendo eccedere cumulativamente – per l'attività prestata per la Scuola e l'attività prestata per la Spin-off – le trentasei (36) ore settimanali.

Lo svolgimento di incarichi operativi, gestionali o direttivi all'interno della Spin-off è consentito previa comunicazione al direttore generale o al dirigente competente e verificata l'assenza di conflitti di interesse e concorrenza con le attività svolte dalla Scuola.

Articolo 10 - REQUISITI IN MATERIA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Si considerano situazioni di conflitto di interesse tutti i casi in cui il componente della Faculty – quale dipendente pubblico o comunque soggetto retribuito dalla Scuola o legato alla Scuola da rapporto di lavoro e/o di ricerca – si trovi ad essere contemporaneamente portatore di due interessi contrastanti: l'interesse della Scuola e l'interesse personale di natura finanziaria o non finanziaria – proprio, di un familiare, o anche di un terzo – tale da non poter realizzare l'uno senza sacrificare e/o pregiudicare l'altro.

L'esistenza di conflitto di interessi è valutata in concreto, caso per caso, anche in relazione alla posizione, alle funzioni e alle attività del componente della Faculty all'interno della Scuola.

Articolo 11 - REQUISITI IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE

Si considerano concorrenza sleale tutti quei comportamenti idonei a produrre confusione tra la Scuola e la Spin-off, oppure che possono comportare il discredito della Scuola e/o l'acquisizione dei pregi in capo alla Spin-off (con vantaggio dell'impresa o di soggetti terzi), nonché tutti quei comportamenti contrari alla correttezza professionale che il componente della Faculty possa porre in essere – tramite la Spin-off e nell'interesse di quest'ultima – a danno della Scuola.

Può configurarsi una situazione di concorrenza quando la prestazione svolta dal componente della Faculty per la Spin-off possa essere svolta anche dalla Scuola, in quanto avente contenuti tecnici che coinvolgono strumentazione e risorse utilizzati in strutture terze (o, a maggior ragione, nella Scuola) aventi gli stessi requisiti delle strutture universitarie.

Articolo 12 - REQUISITI IN MATERIA DI COMPATIBILITÀ ORARIA

I Proponenti che intendono assumere ruoli operativi e/o di amministrazione, gestione o controllo sulla Spin-off, dovranno rispettare il limite orario di 350 ore annue da dedicare alle attività della Spin-off, al fine di non pregiudicare l'attività prestata per la Scuola.

Restano fermi, in ogni caso, eventuali limiti orari più stringenti previsti dalla legge, dal regolamento della Scuola che disciplina le incompatibilità del personale ricercatore e docente

e il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte di docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, nonché le eventuali disposizioni regolamentari relative ai singoli ruoli e inquadramenti.

Articolo 13 - ORGANI DIRETTIVI DELL'IMPRESA

Nel caso in cui la Scuola ritenga necessaria, ai fini dell'accREDITAMENTO, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione dell'Impresa, i Proponenti dovranno conformare il piano imprenditoriale (in particolare il Business Plan, l'Executive Summary e il resto della documentazione amministrativa) prevedendo un organo amministrativo di tipo collegiale.

Salvo diverso e specifico accordo, l'organo collegiale dell'Impresa dovrà di norma essere composto da un numero di membri dispari non superiore a cinque (5), incluso il presidente.

VI. COSTITUZIONE E ACCREDITAMENTO

Articolo 14 - PROPOSTA DI COSTITUZIONE

La proposta di costituzione di una Spin-off può essere avanzata da Proponenti nei quali sia compreso almeno un componente della Faculty. Oltre ai Proponenti, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale anche altre persone fisiche sia interne che esterne alla Scuola e altri soggetti giuridici, pubblici o privati.

La proposta di costituzione di una Start-up può essere avanzata da Proponenti appartenenti agli Alumni. Oltre ai Proponenti, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale anche altri soggetti fisici – diversi dai componenti della Faculty – sia interni che esterni alla Scuola, e altri soggetti giuridici, pubblici o privati.

La proposta deve essere formulata per il tramite del KTO, utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dalla Scuola.

Articolo 15 - PROPOSTA DI ACCREDITAMENTO

La proposta di accREDITAMENTO di una Spin-off o Start-up può essere avanzata dai Proponenti contestualmente alla proposta di costituzione oppure, in caso di Impresa già costituita, non oltre due (2) anni dalla data di costituzione. In ogni caso, dovrà essere presentata la medesima documentazione richiesta per la proposta di costituzione, epurata delle parti non rilevanti.

Articolo 16 - PIANO DI BUSINESS E SCHEDA SINTETICA

Il team dei Proponenti procederà con la redazione di un piano di business (da ora in avanti "**Business Plan**"), nel quale devono essere illustrati e ad analizzati criticamente tutti gli elementi utili per valutare l'opportunità di intraprendere l'iniziativa imprenditoriale e, in particolare, dovrà contenere:

- a) obiettivi, piano economico finanziario, mercato di riferimento e modello organizzativo;
- b) esplicitazione degli aspetti innovativi dell'attività di business e legame con attività di ricerca (per Spin-off) o competenze maturate grazie alla partecipazione ad iniziative promosse dalla Scuola (per Start-up);

- c) modalità di utilizzo del know-how della Scuola;
- d) composizione della compagine societaria ed indicazione della richiesta di partecipazione al capitale sociale da parte della Scuola;
- e) l'indicazione in merito al coinvolgimento dei Proponenti e relativa descrizione di ruoli e mansioni all'interno della società, con previsione – per i componenti della Faculty – dell'impegno orario e dell'eventuale remunerazione;
- f) eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse della Scuola;
- g) definizione dei rapporti futuri con la Scuola.

Parallelamente, predisporrà una scheda sintetica contenente gli elementi essenziali da rendere noti agli organi (di seguito anche solo “**Executive Summary**”), fra cui:

- a) una breve descrizione del progetto imprenditoriale;
- h) composizione della compagine societaria e ruolo dei soci e delle mansioni all'interno della società con previsione – per i componenti della Faculty – dell'impegno orario e dell'eventuale remunerazione;
- b) la definizione dei rapporti con la Scuola in termini di derivazione del progetto imprenditoriale dalle competenze/ricerca sviluppate nella Scuola e di eventuali future collaborazioni;
- c) eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse della Scuola.

Fra gli elementi rilevanti della presentazione della proposta contenuti nel Business Plan dovranno esserci le indicazioni su quali siano le relazioni previste tra l'Impresa e la Scuola in termini di conoscenze e know-how trasferiti, di future utilizzazioni di strutture e personale della Scuola, di partecipazione di componenti della Faculty alle attività dell'Impresa, anche al fine di valutare la compatibilità con la disciplina in materia.

Articolo 17 - PIANO DI AGEVOLAZIONI

Su richiesta dell'Impresa, è possibile che la Scuola conceda delle agevolazioni sia in termini di sfruttamento di proprietà intellettuale e know-how, sia in termini di utilizzazione di spazi e laboratori, sia di partecipazione a progetti di ricerca, sia di partecipazione ad iniziative ed eventi congiunti.

Le richieste di eventuali agevolazioni devono essere presentate avendole precedentemente valutate con la Classe di afferenza e successivamente approvate dagli organi della Scuola a cui verrà chiesto di erogare l'agevolazione, nel rispetto della procedura prevista dal Regolamento. Il contratto con cui viene formalizzato il piano di agevolazioni comprenderà anche eventuali accordi circa l'utilizzo dei marchi della Scuola nonché accordi sulla proprietà intellettuale concessa dalla Scuola e generata dall'Impresa. La Scuola si riserva di adottare, e revisionare periodicamente, dei modelli di contratti standard e delle express license da utilizzare per normare tutti gli aspetti relativi alla concessione di facilities e di proprietà intellettuale.

Il contratto con cui viene formalizzato il piano di agevolazioni si considera sempre a titolo oneroso, salvo diverso accordo contrario, di norma con corrispettivo individuato in un controvalore definito ex-ante e in misura forfettaria in *virtual stock option* (VISOP).

Articolo 18 - PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA AL CAPITALE SOCIALE

Su richiesta dei Proponenti, la Scuola può valutare l'opportunità di partecipare al capitale sociale delle Imprese: tale partecipazione può avvenire anche attraverso un soggetto individuato dalla Scuola per la gestione delle partecipazioni alle Spin-off o alle Start-up.

Articolo 19 - PROCEDURA DI COSTITUZIONE E ACCREDITAMENTO

19.1 Presentazione al KTO

I Proponenti presentano la proposta imprenditoriale al KTO, il quale assisterà i Proponenti stessi nella redazione della documentazione necessaria.

Quando la documentazione sarà valutata completa, il KTO invierà la documentazione alla Commissione per il Trasferimento Tecnologico.

19.2 Parere della Commissione

La Commissione valuta la proposta imprenditoriale entro 60 giorni dall'invio da parte del KTO, esprimendo parere motivato sull'idea imprenditoriale e sull'opportunità di costituzione e/o accreditamento.

Fra i membri della Commissione non possono esserci i Proponenti, i quali saranno eventualmente invitati alle riunioni per illustrare la loro proposta.

In caso di parere favorevole, la Commissione rimette gli atti al KTO, il quale istruisce – di concerto con i Proponenti – le proposte per gli organi.

19.3 Acquisizione del parere della Classe

Le Classi di afferenza dei Proponenti e/o il dirigente di riferimento dei Proponenti, esprimono parere in merito a:

- assenza di concorrenza;
- assenza di conflitto di interesse;
- compatibilità dell'impegno orario.

In aggiunta, le Classi di afferenza delle strutture, degli spazi, dei laboratori e del know-how richiesti dall'Impresa con il piano di agevolazioni, esprimono parere in merito alla concessione da operare in favore dell'Impresa.

Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese Spin-off e Start-up i Proponenti dell'iniziativa.

19.4 Acquisizione del parere del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza

Il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza – assunto il parere positivo delle Classi e dei dirigenti – esprime parere in merito alla proposta dei Proponenti, con particolare riguardo agli aspetti economici, quali: partecipazioni della Scuola al capitale sociale; concessione di spazi, strutture, know-how; ritorni economici.

Il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza esprime altresì parere vincolante sulla necessità di indicare un componente dell'organo di amministrazione dell'Impresa: in tal caso, i Proponenti dovranno modificare la proposta prevedendo un organo di amministrazione collegiale e un componente nominato dalla Scuola.

Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese Spin-off e Start-up i Proponenti dell'iniziativa.

19.5 Presentazione al Senato Accademico

Assunto il parere positivo della Commissione, delle Classi e dei dirigenti, nonché del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza, il KTO – previa eventuale modifica dei documenti da parte dei Proponenti, in conformità ai pareri assunti – inviano gli atti al Senato Accademico, affinché deliberi in merito a:

- approvazione del Business Plan ed Executive Summary;
- autorizzazione alla costituzione dell'impresa come Spin-off o Start-up accreditata della Scuola;
- valutazione del conflitto di interessi sia in merito all'attività dell'Impresa sia in merito ai ruoli ricoperti in essa dai Proponenti e da eventuale altro personale della Scuola coinvolto nelle attività della Spin-off;
- valutazione dell'assenza di concorrenza con le attività della Scuola;
- valutazione della compatibilità dell'impegno orario dei Proponenti;
- eventuale partecipazione diretta della Scuola al capitale sociale dell'Impresa, con relativi dettagli;
- eventuale nomina di un componente all'interno dell'organo di governo dell'Impresa;
- approvazione dell'eventuale contratto di servizi, contenente il piano di agevolazioni e autorizzazione delle condizioni di utilizzo da parte dell'Impresa di spazi, di attrezzature e di altre risorse della Scuola e delle sue strutture;
- approvazione dell'eventuale contratto di cessione di know-how, proprietà intellettuale e marchi della Scuola;
- confidenzialità e riservatezza dei documenti allegati alla delibera, che non saranno oggetto di pubblicazione.

In caso di approvazione da parte del Senato Accademico della Scuola, l'iniziativa imprenditoriale sarà considerata ufficialmente come "Spin-off della Scuola IUSS" o "Start-up della Scuola IUSS" e verrà dato seguito a quanto deliberato dal Senato Accademico.

Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese Spin-off e Start-up i Proponenti dell'iniziativa.

19.6 Riservatezza e confidenzialità della documentazione

In sede di presentazione della proposta agli organi accademici e di pubblicazione delle delibere, verranno messe in atto tutte le opportune azioni per mantenere in regime di confidenzialità il contenuto e i dettagli dell'idea imprenditoriale.

In particolare, i componenti degli organi accademici coinvolti dovranno assicurare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni relative alle proposte di costituzione di Spin-off e Start-up.

VII. MONITORAGGIO E STATUS

Articolo 20 - MONITORAGGIO

Ogni anno, entro novanta (90) giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio – o comunque entro novanta (90) giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio –

tutte le Spin-off e le Start-up della Scuola sono tenute, ai fini della conferma dell'accreditamento, ad inviare al KTO della Scuola una relazione (di seguito "**Nota di Aggiornamento**") contenente:

- a) principali dati economici, finanziari e patrimoniali;
- b) eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci, con opportune motivazioni;
- c) specifica dei principali prodotti e servizi forniti sul mercato che hanno contribuito al fatturato;
- d) specifica dei componenti della Faculty che svolgono attività a favore dell'Impresa, con indicazione dell'impegno temporale, delle retribuzioni, delle attività svolte e della tipologia di rapporto con la Scuola (se modificata rispetto alla precedente);
- e) prospettive di sviluppo e di business per i successivi tre (3) anni (se modificate rispetto alle precedenti);
- f) dettagli degli eventuali rapporti e accordi formali di collaborazione dell'Impresa con la Scuola e con le sue strutture, dall'accreditamento ad oggi, con specifica di accordi di ricerca e sviluppo che prevedano ad esempio finanziamenti a borse di ricerca e/o assegni di ricerca o posizioni assimilabili, di fornitura di spazi, attrezzature e risorse (se modificati rispetto ai precedenti).

Alla Nota di Aggiornamento dovranno essere allegati:

- bilancio completo, come depositato;
- visura camerale aggiornata, precedente non più di trenta (30) giorni dalla data di invio della Nota di Aggiornamento;
- accordi intercorsi con la Scuola nell'anno;

Tutti i dati comunicati saranno mantenuti in regime di confidenzialità dagli uffici competenti, elaborati solo per scopi interni alla Scuola e distribuiti pubblicamente solo in forma aggregata a livello della Scuola. Ogni ulteriore utilizzo degli stessi, fatta eccezione per i dati noti pubblicamente, dovrà essere preventivamente autorizzato dal legale rappresentante dell'Impresa.

Il Senato Accademico, sulla base della Nota di Aggiornamento, sentite le Classi di afferenza, delibera in merito a:

- conflitto di interessi sia in merito all'attività dell'Impresa sia in merito ai ruoli ricoperti in essa dai Proponenti e da eventuale altro personale della Scuola coinvolto nelle attività della Spin-off;
- valutazione dell'assenza di concorrenza con le attività della Scuola;
- valutazione della compatibilità dell'impegno orario dei Proponenti;
- modifiche dell'eventuale contratto di servizi;
- modifiche dell'eventuale contratto di cessione di know-how, proprietà intellettuale e marchi della Scuola;
- conferma o eventuale revoca dell'accreditamento;
- confidenzialità e riservatezza dei documenti allegati alla delibera, che non saranno oggetto di pubblicazione.

Articolo 21 - STATUS DI SPIN-OFF O START-UP

Lo status di Spin-off o Start-up della Scuola viene mantenuto anche oltre il termine del periodo di agevolazioni e oltre l'eventuale periodo di partecipazione al capitale sociale da parte della Scuola, ma può essere revocato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile della Scuola se l'uso dello status di Spin-off o di Start-up della Scuola da parte dell'Impresa possa creare danno alla Scuola.

La revoca dello status di Spin-off o Start-up accreditata della Scuola comporta l'immediata e automatica decadenza di tutti i diritti acquisiti tramite l'accredimento.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22 - ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.

Articolo 23 - ABROGAZIONI E REGIME TRANSITORIO

Il Regolamento determina l'abrogazione delle Linee guida e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin-off della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, emanate con Decreto Rettorale n. 221/2019 del 18 dicembre 2019.

Per le società che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno già ottenuto l'accredimento quali Spin-off o Start-up della Scuola, rimane impregiudicato lo status acquisito, ferma la facoltà per la Scuola di richiedere all'Impresa l'adempimento degli obblighi previsti dal capo VII (Monitoraggio e status): in tal caso, l'eventuale inadempimento degli oneri a carico dell'Impresa comporterà la revoca dello status già acquisito.